



COMUNE di TRAMUTOLA

Provincia di Potenza

Copia di deliberazione del Consiglio Comunale

Delibera n: 3	Oggetto: Iniziative per l'istituzione della zona franca sull'intero territorio della Basilicata.
Data 28/4/2015	

L'anno 2015 il giorno ventotto del mese di aprile alle ore 20,15 nella sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.

Alla prima convocazione di seduta ordinaria

Che è stata partecipata ai Sigg.ri consiglieri con appositi avvisi scritti, risultano all'appello nominale:

Consiglieri	Presenti	Consiglieri	Presenti
SALERA Ugo	<input checked="" type="checkbox"/>	RIVIELLO Antonio	<input checked="" type="checkbox"/>
CARILE Francesco	<input checked="" type="checkbox"/>	TARDUGNO Marilena	<input checked="" type="checkbox"/>
CALANDRIELLO Emiliano	<input checked="" type="checkbox"/>	DE FALCO Antonio	<input checked="" type="checkbox"/>
FALVINO Agostino	<input type="checkbox"/>	BRANDA Michele	<input type="checkbox"/>
LA SCALEIA Caterina	<input type="checkbox"/>	CARAFFA Maria	<input type="checkbox"/>
MAROTTA Nicola	<input checked="" type="checkbox"/>	PIERRI Alfredo	<input type="checkbox"/>
ORIOLO Nunzio	<input checked="" type="checkbox"/>		

Assegnati N. 13	In carica N. 13	Presenti N. 8	Assenti N. 5
-----------------	-----------------	---------------	--------------

Presiede il Dr. Ugo SALERA nella sua qualità di SINDACO

Partecipa il Segretario Comunale Dr. Pierluigi GESUALDI

**Fra gli assenti sono giustificati (Art. 22 comma 2 dello Statuto Comunale) i signori Consiglieri:
La Scaleia-Falvino-Caraffa-Pierrri-Branda**

La seduta è pubblica.

Nominati scrutatori i sigg.ri: ////

Il Sindaco, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno, premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione:

- Il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica:
 - Il responsabile di ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile:
- ai sensi dell'art. 49 comma 1 del T.U. 267/2000, hanno espresso parere favorevole.

- l'istituzione di un regime fiscale differenziato, consistente nell'abbattimento della componente nazionale di accisa gravante sui prodotti energetici (principalmente gas metano, gpl, gasolio da riscaldamento, gasolio da autotrazione, benzina) avrebbe come effetto la facilitazione dei consumi e un incentivo attrattore per le imprese ad operare in Basilicata, così generando un volano di sviluppo economico;
- una simile misura avrebbe come ulteriore effetto un importante beneficio nei bilanci privati delle famiglie lucane, così contribuendo ad arginare crescenti fenomeni di dilaganti disoccupazione e spopolamento;
- una Zona a fiscalità differenziata di estensione regionale non inciderebbe in alcun modo sulla quantità di estrazioni previste in Basilicata, essendo ferma intenzione di questo Consiglio comunale ribadire la sua assoluta contrarietà a nuove, ulteriori attività estrattive, rispetto a quelle già assentite ed autorizzate nella Regione;

RILEVATO INFINE CHE

- l'istituzione e l'implementazione di una zona a fiscalità differenziata a livello regionale non rientrano tra le prerogative e le potestà di questo Consiglio comunale, essendo necessario all'uopo un disposto normativo nazionale;
- pur tuttavia, appare opportuno esprimere un atto di indirizzo che, impegnando la Giunta comunale, possa avere come effetto la promozione, anche indiretta, di ogni misura utile alla istituzione di questa Zona fiscale speciale, anche attraverso la diffusione della conoscenza di questo strumento di sviluppo economico, la persuasione dei rappresentanti in seno alle istituzioni regionali, nazionali ed europee delle opportunità scaturenti da esso e l'organizzazione di ogni altra iniziativa, anche concertata con altri enti locali, utile allo stesso scopo;
- **VISTE** : la legge n.241/90 e s.m. ; L. N.3/2001 e s.m.;

Atteso che il presente atto non necessita dei pareri di regolarità tecnica e contabile, stante la sua natura politica programmatica che non comporta impegni di spesa

Con voti favorevoli unanimi su n.8 presenti, espressi in forma palese dagli aventi diritto:

DELIBERA

Per i motivi analiticamente esposti in premessa:

L'ADESIONE al "**PROGETTO DI ISTITUZIONE DI UNA ZONA A FISCALITÀ DIFFERENZIATA SUI PRODOTTI ENERGETICI IN BASILICATA**", sostenuto dalla Giunta regionale guidata dal Presidente Marcello Pittella, (proponente : l'Assessore Regionale Aldo Berlinguer), come in allegato;

-altresì di invitare :

- Il Sindaco e la Giunta comunale
- Il Presidente della Provincia di Potenza
- Il Presidente, la Giunta ed il Consiglio regionale della Basilicata
- Il Parlamento ed il Governo italiani ed in particolare i rappresentanti lucani
- Il Parlamento, il Consiglio e la Commissione europei
- a porre in essere tutti gli atti politici e amministrativi necessari affinché si provveda con urgenza alla istituzione di una zona a fiscalità differenziata nell'intero territorio della Basilicata, al fine di garantire la compensazione del consumo di territorio derivante dall'attività di coltivazione di idrocarburi e così superare il gap di sviluppo di un'area geograficamente svantaggiata attenuando al contempo la diffusa percezione di uno sfruttamento indiscriminato delle risorse naturali senza una concreta e duratura ricaduta sul territorio;
- ad organizzare iniziative che diffondano la conoscenza di un sistema di fiscalità differenziata sui prodotti energetici in Basilicata;
- a promuovere la zona a fiscalità differenziata anche mediante forme di democrazia diretta.

Successivamente, su proposta del Sindaco


IL CONSIGLIO COMUNALE

in relazione all'urgenza, con separata votazione risultata unanime

voti favorevoli unanimi (n. 8) - contrari O astenuti O **su n.8 presenti**, espressi in forma palese dagli aventi diritto.

DELIBERA

DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile, stante l'urgenza di provvedere in merito .



Per una fiscalità differenziata sui prodotti energetici in Basilicata

INDICE

CAPITOLO I
Estrazione di idrocarburi, fisco e benefici economici in Basilicata

CAPITOLO II
Modelli stranieri a confronto

CAPITOLO III
Prodotti energetici, fiscalità e aiuti di Stato nella Unione Europea

CAPITOLO IV
Consumi energetici e tassazione in Italia e Basilicata

CAPITOLO V
Consumi energetici e fiscalità differenziata in Basilicata

CAPITOLO VI
Altri esempi di fiscalità differenziata in Italia

Per una fiscalità differenziata sui prodotti energetici in Basilicata

CAPITOLO I

Estrazione di idrocarburi, fisco e benefici economici in Basilicata


1. Produzione di idrocarburi in Basilicata

Dall'avvio dell'attività estrattiva in Basilicata fino ad agosto 2014 sono stati prodotti:

- 56.694.828 tonnellate di olio greggio
- 29.257.702 Smc di gas

Ad oggi l'attività estrattiva riguarda diverse aree della Regione per un totale di 20 concessioni di coltivazione di cui 10 in produzione:

Per una fiscalità differenziata sui prodotti energetici in Basilicata



In dettaglio lo stato delle concessioni

Per una fiscalità differenziata sui prodotti energetici in Basilicata

COMUNE	DECORRENZA	SCAD.	SOC.	ESAMINAT.	PROD.	STATO CONCESSIONE
Nova Siri Scalo	23.06.1967	24.06.2009	Gas Plus Italiana	Felicoro, Rotondella, Nova Siri	Gas naturale	ATTESA DI PROROGA Concessione in produzione Centrali di piccola e media potenza SINNI Pozzi in produzione: 1 Pozzi produttivi non eroganti: 1
Grizzano	07.06.1967	07.06.2009	Gas Plus Italiana	Calciano, Garguoso, Salandri, Oliveto, Lucano, San Mauro Forte	Gas naturale	ATTESA DI PROROGA Concessione in produzione Centrali di piccola e media potenza GARGUOSO Pozzi in produzione: 1 Pozzi produttivi non eroganti: 4
Castelli	20.06.1972	21.06.2010	Eni Edison	Eni	Gas naturale	ATTESA DI PROROGA Il programma investimenti interessa il territorio della regione

Per una fiscalità differenziata sui prodotti energetici in Basilicata

Serra Izzath	04.06.1970	04.06.2010	Eni	Ferrandina, Pisticci, Casale	Gas naturale, olio	ATTESA DI PROROGA Concessione in produzione Centrali di piccola e media potenza 1. PISTICCI GAS 2. PISTICCI OIL Pozzi in produzione: 3 Pozzi produttivi non eroganti: 13 Pozzi ad altro utilizzo: 8
Monte Morone	01.06.1970	01.06.2007	Gas Plus Italiana	Ferrandina, Pomarico, Pisticci	Gas naturale	CONCESSIONE IN PRODUZIONE Centrali di piccola e media potenza PISTICCI GAS Pozzi in produzione: 3 Pozzi ad altro utilizzo: 1 Interessi protetti decennale (D.G.R. 1483 del 06/11/2012)
Alimeto	20.06.1982	20.06.2012	Eni	Trociano, San Chirico, Siano, Calciano	Gas naturale	SCADUTA Concessione non produttiva Ultimo anno di produzione: 2007 Unico pozzo produttivo non erogante Il gas estratto è

Per una fiscalità differenziata sui prodotti energetici in Basilicata

Table with columns: Comune, Data, Ente, Società, Gas, Stato. Includes entries for Potenza, Olevano, Castellaneta, S. Angelo, and S. Vito.

6

Per una fiscalità differenziata sui prodotti energetici in Basilicata

Table with columns: Comune, Data, Ente, Società, Gas, Stato. Includes entries for Potenza, S. Paolo, S. Angelo, S. Vito, and Potenza.

7

Per una fiscalità differenziata sui prodotti energetici in Basilicata

Table with columns: Comune, Data, Ente, Società, Gas, Stato. Includes entries for Potenza, S. Paolo, S. Angelo, S. Vito, and S. Vito.

8


Per una fiscalità differenziata sui prodotti energetici in Basilicata

Table with columns: Comune, Data, Ente, Società, Gas, Stato. Includes entries for S. Vito, S. Angelo, S. Paolo, and S. Vito.

9

I permessi di coltivazione sono attualmente 10 di cui 7 con decorso temporale sospeso.

Per una fiscalità differenziata sui prodotti energetici in Basilicata



Sono state, inoltre, presentate 18 istanze di permessi di ricerca in terraferma su 6 delle quali la Regione ha già espresso intesa negativa

10

Per una fiscalità differenziata sui prodotti energetici in Basilicata

e 4 istanze di permessi di ricerca a mare, su cui la Regione ha espresso parere VIA negativo.

Permessi di ricerca onshore:

Table with columns: NOME PERMESSO, SOCIETA' RICHIEDENTE, TEMPA, COMUNE INTERESSATI, Note. Lists various permits and companies like ENI, ENP, and ENTE.

11

Per una fiscalità differenziata sui prodotti energetici in Basilicata

ENERGIA	Enel Energy	Eni	Eni	Eni	D.D. 19.02.2012/D.01530 del 20/02/2012
ENERGIA	Enel - Montedison Italia - Total Ec-P. Olio Italia	Eni	Eni	Eni	D.D. 02.10.2012
ENERGIA	Shell Italia EE	Eni	Eni	Eni	D.D. 26.10/2012
ENERGIA	Eni	Eni	Eni	Eni	D.D. 26.10/2012
ENERGIA	Eni	Eni	Eni	Eni	D.D. 26.10/2012
ENERGIA	Eni	Eni	Eni	Eni	D.D. 26.10/2012
ENERGIA	Eni	Eni	Eni	Eni	D.D. 26.10/2012
ENERGIA	Eni	Eni	Eni	Eni	D.D. 26.10/2012
ENERGIA	Eni	Eni	Eni	Eni	D.D. 26.10/2012
ENERGIA	Eni	Eni	Eni	Eni	D.D. 26.10/2012

Per una fiscalità differenziata sui prodotti energetici in Basilicata

ENERGIA	Eni	Eni	Eni	Eni	D.D. 19.02.2012/D.01530 del 20/02/2012
ENERGIA	Eni	Eni	Eni	Eni	D.D. 02.10.2012
ENERGIA	Eni	Eni	Eni	Eni	D.D. 26.10/2012
ENERGIA	Eni	Eni	Eni	Eni	D.D. 26.10/2012
ENERGIA	Eni	Eni	Eni	Eni	D.D. 26.10/2012
ENERGIA	Eni	Eni	Eni	Eni	D.D. 26.10/2012
ENERGIA	Eni	Eni	Eni	Eni	D.D. 26.10/2012
ENERGIA	Eni	Eni	Eni	Eni	D.D. 26.10/2012
ENERGIA	Eni	Eni	Eni	Eni	D.D. 26.10/2012
ENERGIA	Eni	Eni	Eni	Eni	D.D. 26.10/2012

Per una fiscalità differenziata sui prodotti energetici in Basilicata


ENERGIA	Eni	Eni	Eni	Eni	D.D. 19.02.2012/D.01530 del 20/02/2012
ENERGIA	Eni	Eni	Eni	Eni	D.D. 02.10.2012
ENERGIA	Eni	Eni	Eni	Eni	D.D. 26.10/2012
ENERGIA	Eni	Eni	Eni	Eni	D.D. 26.10/2012
ENERGIA	Eni	Eni	Eni	Eni	D.D. 26.10/2012
ENERGIA	Eni	Eni	Eni	Eni	D.D. 26.10/2012
ENERGIA	Eni	Eni	Eni	Eni	D.D. 26.10/2012
ENERGIA	Eni	Eni	Eni	Eni	D.D. 26.10/2012
ENERGIA	Eni	Eni	Eni	Eni	D.D. 26.10/2012
ENERGIA	Eni	Eni	Eni	Eni	D.D. 26.10/2012

Per una fiscalità differenziata sui prodotti energetici in Basilicata

ENERGIA	Eni	Eni	Eni	Eni	D.D. 19.02.2012/D.01530 del 20/02/2012
ENERGIA	Eni	Eni	Eni	Eni	D.D. 02.10.2012
ENERGIA	Eni	Eni	Eni	Eni	D.D. 26.10/2012
ENERGIA	Eni	Eni	Eni	Eni	D.D. 26.10/2012
ENERGIA	Eni	Eni	Eni	Eni	D.D. 26.10/2012
ENERGIA	Eni	Eni	Eni	Eni	D.D. 26.10/2012
ENERGIA	Eni	Eni	Eni	Eni	D.D. 26.10/2012
ENERGIA	Eni	Eni	Eni	Eni	D.D. 26.10/2012
ENERGIA	Eni	Eni	Eni	Eni	D.D. 26.10/2012
ENERGIA	Eni	Eni	Eni	Eni	D.D. 26.10/2012

Per una fiscalità differenziata sui prodotti energetici in Basilicata

La produzione di idrocarburi liquidi e gassosi in Basilicata nel 2013 rapportata alla produzione nazionale totale (terraferma + mare) rappresenta:



2. Il sistema del prelievo fiscale sulla coltivazione di idrocarburi.

Le risorse petrolifere generano ricavi per gli operatori privati e per gli enti pubblici. Il government take avviene attraverso due tipologie di rapporti giuridici fra Stato e investitore privato: per

Per una fiscalità differenziata sui prodotti energetici in Basilicata

contratto e per concessione. Nel primo caso all'investitore è attribuito un compenso per le attività svolte. L'istituto concessionario prevede, invece, che la proprietà di gas e petrolio all'arrivo in superficie passi alla società petrolifera mentre lo Stato riceve tasse e royalties. Lo sfruttamento delle risorse petrolifere in Italia è basato su un regime giuridico di tipo concessionario.

Le società petrolifere sono quindi tenute a pagare:

- le tasse previste per le imprese economiche operanti sul territorio (IRES, IRAP)
- le imposte specifiche per il settore dell'energia e degli idrocarburi (Robin Tax)
- il canone concessionario
- le royalties calcolate sulla base della produzione e definite da normativa specifica

La fiscalità direttamente derivante dall'attività di impresa (IRES, IRAP e Robin Tax) è distribuita tra Stato (IRES e Robin Tax) e Regioni (IRAP).

Le Royalties sono distribuite secondo il seguente schema:

Miscela Petrolio	Ubicazione concessione	Quota annuale di produzione esente da royalties	Aliquota royalty	Fondo riduzione prezzo carburanti (L. 99/2009)	Aliquota ambiente e sicurezza (D.L.83/2012)
Olio	Terra	20.000 tonnellate	7%	3%	
Olio	Mare	50.000 tonnellate	4%		3%
Gas	Terra	25 milioni di metri cubi	1%	3%	
Gas	Mare	80 milioni di metri cubi	7%		3%

3. Le Royalties

Il calcolo delle royalties è effettuato in controvalore sui prezzi medi del mercato del petrolio e del gas (art. 19, D. Lgs. 625/96). Per quanto riguarda il gas, l'apprezzamento non può essere inferiore a quello definito dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas per mezzo dell'indice QE (quota energetica costo materia prima gas) espresso in euro/GJ e calcolato per ciascun trimestre dell'anno di produzione.

18

nonché di eventuale vertonamento (art. 19, D. Lgs. 625/96), ciascun concessionario procede alla corretta miscelazione delle produzioni, effettua autonomamente i calcoli delle royalties dovute, esegue le ripartizioni tra Stato, Regioni e Comuni ed effettua i versamenti relativi in forma cumulata. Gli errori sono sanzionati (art. 19, comma 13 D. Lgs. 625/96) con importi largamente insoddisfacenti. La ripartizione delle royalties tra Stato, Regioni e Comuni è stabilita in misura tale da compensare i disagi ambientali e territoriali.

A decorrere dal 1 gennaio 1997 (art. 20 D. Lgs. 625/1996), per ciascuna concessione di coltivazione situata in terraferma, il valore dell'aliquota è corrisposto per il 30% allo Stato, 55% alla Regione a statuto ordinario e per il 15% ai comuni interessati.

A decorrere dal 1 gennaio 1999, alle regioni a statuto ordinario del Mezzogiorno, è corrisposta, per il finanziamento di strumenti della programmazione negoziata nelle aree di estrazione e affluenti, anche l'aliquota destinata allo Stato. I comuni destinano tali risorse allo sviluppo dell'occupazione e delle attività economiche, all'incremento industriale e ad interventi di miglioramento ambientale, nei territori nel cui ambito si svolgono le ricerche e le coltivazioni. Nel caso di concessione con impianti di coltivazione che interessino più regioni, la quota di spettanza regionale è

20

4. Fondo riduzione prezzi carburanti: BONUS IDROCARBURI

A decorrere dal 1° gennaio 2009 per le produzioni di idrocarburi liquidi e gassosi ottenute in terraferma, compresi i pozzi che partono dalla terraferma, l'aliquota di prodotto che il titolare di ciascuna concessione di coltivazione è tenuto a corrispondere annualmente, è elevata dal 7 per cento al 10 per cento.

Le somme sono interamente riassegnate al "Fondo preordinato alla riduzione del prezzo alla pompa dei carburanti per i residenti nelle regioni interessate dalla estrazione di idrocarburi liquidi e gassosi nonché dalle attività di rigassificazione anche attraverso impianti fissi offshore".

Importi versati nel 2013 al Fondo per le produzioni di idrocarburi dell'anno 2012:

	OPERATORE PETROLIFERO	IMPORTO VERSATO (€)
1.	Eni	51.947.935,35
2.	Shell Italia E&P	38.855.383,14

22

Il decreto legislativo 625/96, attuazione della direttiva 94/22/CEE relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi, all'art. 19 stabilisce il valore dell'aliquota del prodotto della coltivazione che l'investitore privato deve versare allo Stato.

Le royalties (D. Lgs. 625/96) sono state in seguito aumentate sia a terra che a mare con due diversi provvedimenti nel 2009 e nel 2012.

La Legge 99/2012, art. 45, istituisce il fondo per la riduzione del prezzo alla pompa dei carburanti che si alimenta con royalties addizionali del 3% sulla produzione a terra. Il fondo è gestito dal Ministero dello Sviluppo Economico e viene ripartito tra i residenti delle regioni interessate o corrisposto direttamente alle regioni.

La Basilicata è l'unica regione in cui questo 3% di royalties è stato elargito direttamente ai residenti dotati di patente, tramite carta prepagata (Bonus idrocarburi - art. 2 Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico del 12/11/2010). Il valore erogato annualmente per ciascun residente patentino è stato di € 100,70 per il 2011 e di € 140,25 per il 2012.

Sulle royalties sono concesse detrazioni prefissate e forfetarie per tenere conto degli oneri di trasporto e trattamento.

19

ripartita nella misura del 20% alla regione ove ha sede la centrale di raccolta e per la restante parte tra le regioni ove sono ubicati i pozzi, proporzionalmente al numero dei pozzi stessi e in base alla situazione esistente al 31 dicembre dell'anno cui si riferiscono le aliquote.

La ripartizione della quota di spettanza comunale è effettuata con gli stessi criteri nel caso di concessioni con impianti di coltivazione che interessino il territorio di più comuni.

La ripartizione delle aliquote di royalties relative alle produzioni in terraferma si distribuiscono secondo i seguenti grafici:



21

3.	Edison	692.685,85
4.	Società Ionica Gas	671.360,57
5.	Società Adriatica Idrocarburi	500.244,35
6.	Gas Plus Italiana	317.317,99
7.	Società Padana Energia	239.108,03
	Totale	93.224.035,28

Importo del fondo:

Fondo costituito per le produzioni del 2012 (€ 93.224.035,28)

Fondo costituito per le produzioni del 2011 (€ 78.953.276,51)

Fondo costituito per le produzioni del 2010 (€ 55.322.098,87)

Fondo costituito per le produzioni del 2009 (€ 38.509.302,54)

5. Fondi erogati alla Regione Basilicata

23

Per una fiscalità differenziata sui prodotti energetici in Basilicata

Nel 2011 alla Regione Basilicata sono stati corrisposti € 32.929.972 in base al Decreto Interministeriale 21 febbraio 2011; nell'anno successivo con il Decreto Interministeriale 30 dicembre 2011 alla stessa Regione sono andati € 48.779.628 (fonte U.N.M.I.G.).

5.1 Stima approssimativa delle entrate nelle casse di Stato e Regione sulla base della produzione di gas e petrolio in Val d'Agri nel 2013.

Stima dei costi e dell'utile netto della società, delle tasse per lo Stato e per le Regioni affittuata secondo le elaborazioni di Nomisma Energia assumendo il costo del barile pari a 80 euro.

Produzione gas naturale	Smc	1.253.020,967
PG = produzione Gas naturale in ton	Ton	1.030.333
PO = Produzione di olio greggio	ton	3.929.229
PC = PRODUZIONE COMPLESSIVA OLIO GREGGIO + GAS	ton	4.959.461
PR = Produzione soggetta a royalties (PC - 20.000 ton)	ton	€ 4.939.461
RP = Ricavi produzione annuale (prezzo medio a tonnellata)	€	2.896.383.797
RS = Ricavo soggetto a royalties (PR x prezzo medio ton)	€	2.884.703.797
royalties 10% RS	€	288.470.380

24

Per una fiscalità differenziata sui prodotti energetici in Basilicata

Da un'analisi complessiva dei benefici economici rinvenienti dalle estrazioni petrolifere emerge che i circa 1,5 miliardi di costi sopportati dagli investitori rappresentano altrettanti ricavi per l'indotto e da ciò scaturisce un gettito fiscale non inferiore a 500 mln di euro.

Occorre inoltre considerare che il Ministero dell'economia e delle finanze ha una partecipazione in Eni del 30,10% sul totale delle azioni ordinarie, detenuta sia direttamente (4,34%) sia indirettamente tramite Cassa depositi e prestiti S.p.A. (25,76%). Vanno anche tenute in conto le entrate derivanti dal cosiddetto **Cuneo fiscale**, una serie eterogenea di voci costituita da una componente fiscale, prevalentemente IRPEF ed IRAP ed una parafiscale (previdenziale ed assistenziale) che **incide per il 47,6% sul costo del lavoro**. Si consideri, infine, che dai consumi di carburante registrati annualmente in Basilicata emerge un ulteriore gettito (sub specie di accisa) non inferiore a 180 ML di euro. (Vedi in seguito).

Considerati quindi il gettito complessivo, il costo fiscale del lavoro, i dividendi da partecipazioni societarie e la tassazione al consumo, possiamo ragionevolmente stimare, con largo margine di

26

Per una fiscalità differenziata sui prodotti energetici in Basilicata

Da Nomisma energia, Tassazione delle produzioni a confronto.

Il prelievo fiscale in Italia oscilla tra 50 e 68%. Tra i paesi con la tassazione più alta la Norvegia dove, però, sono previsti benefici all'impresa, in termini di recupero totale dei costi di esplorazione. Discorso simile riguarda anche il Regno Unito.

Nei paesi con produzione inferiore e livelli estrattivi diversi da quelli dell'Italia la tassazione è più bassa per sostenere l'attività di ricerca e coltivazione.

1. Australia

L'esperienza dell'Australia nel settore petrolifero risale ad inizio '900. I diritti minerari, benché si tratti di un paese retto da sistema di *common law*, sono di proprietà della Corona. Il sistema di prelievo fiscale comprende:

- Canoni d'esplorazione e produzione;
- Tassazione specifica comprendente la *Petroleum Resource Rent Tax* che sostituisce il sistema di royalties relative all'*offshore* federale ed equivale al 40%;
- Tassazione generale pari al 30%.

28

Per una fiscalità differenziata sui prodotti energetici in Basilicata

Canone concessione (€/litro gas litro = 660)	€	54.120
Costi totali di produzione (31% RP)	€	1.477.155.737
U = Utile società <i>before tax</i>	€	1.419.173.941
IRES (=0,275*U)	€	390.272.834
Robin Tax (=0,105*U)	€	1.489.115.264
Totale tasse Stato (IRES + Robin Tax + Canoni)	€	3.019.440.237
IRAP (=10,59*U) Regione	€	552.471.784
Utile netto società	€	536.065.680

Stima delle entrate nelle casse dello Stato e della Regione sulla base della produzione di gas e petrolio in Val d'Agri nel 2013

6. Benefici economici complessivi per lo Stato

25

Per una fiscalità differenziata sui prodotti energetici in Basilicata

approssimazione, ricavi per lo Stato pari a **1 miliardo di euro/anno**.

CAPITOLO II Modelli stranieri a confronto

Si presenta di seguito il confronto fra paesi che dispongono di regime concessorio (come l'Italia), con sistemi economici e fiscali simili e con economie di mercato dove il prelievo fiscale è indirizzato a sostenere le attività economiche.

Nella tabella è sintetizzata la tassazione sugli utili da attività di E&P in Paesi omogenei:

	AUSTRALIA	CANADA	CORNEA	FRANCIA	IRLANDA	ITALIA	NORVEGIA	RUSSIA	UK
Rapporto sui ricavi	10-12,5%	10-45%	NO	0,30%	NO	10%	NO	NO	12,5 - 30%
Prelievo fiscale	30-55%	3-4%	61 - 77,5%	34-45%	40%	4-8%	78%	62%	TASSAZIONE SPECIFICA STATALE
Prelievo totale	38-55%	63%	61 - 77,5%	50%	40%	67,0%	78%	62%	50 - 75%

27

Per una fiscalità differenziata sui prodotti energetici in Basilicata

Si prevede, inoltre, l'applicazione di royalties le cui aliquote per i progetti *onshore* sono determinate dai singoli stati e si aggirano tra il 10 e il 12,5% con possibili esenzioni per i primi 5 anni di attività estrattiva. Le royalties riguardanti i progetti *offshore* sono calcolate dagli stati in caso di mare territoriale o dal governo federale per la placca continentale.

2. Canada.

Il Canada ha iniziato l'attività di ricerca di idrocarburi nella seconda metà del XIX secolo e, ad oggi, detiene le terze riserve di petrolio al mondo e le ventunesime di gas.

I giacimenti più produttivi sono *onshore* e l'Alberta è la provincia più ricca di risorse. Le compagnie petrolifere operanti in Canada sono tenute al pagamento di *Royalties* calcolate fra il 10 e il 45%.

Poiché non è prevista una tassazione specifica per le società che operano nel settore E&P, il regime di tassazione per le società a capitale privato è regolato dal CITA (*Canadian Income Tax Act*) e dal CIT (*Corporate Income Tax*) ossia l'imposta sul reddito delle società, con una aliquota variabile fra il 10 e il 16% in rapporto all'imposta provinciale e un'aliquota del 18% (dati 2010) da versare al governo di Ottawa (aliquota dell'imposta federale).

29

Il Canada prevede un sistema di agevolazioni sulle società a capitale privato poiché vige un sistema di ammortamento delle spese operative, delle spese per capitale e di quelle per l'esplorazione e la coltivazione dei giacimenti. In particolare le spese di capitale possono essere ammortizzate a un tasso massimo del 25% annuo; le spese di esplorazione sono deducibili dal reddito imponibile fino al 100%; le spese di sviluppo (perforazione, costruzione pozzi e strade di accesso ad essi...) sono deducibili fino ad un 30% annuo; le spese per canoni e locazione possono essere dedotte fino al 10%. Dal 2007 anche le royalties sono deducibili dal reddito imponibile.

3. Danimarca

L'attività estrattiva in Danimarca è piuttosto recente (1972 inizio estrazione petrolio, 1984 produzione di gas) ma ha avuto uno sviluppo galoppante tanto che dal 1991 il paese è diventato esportatore netto di petrolio e gas.

Il prelievo fiscale riguardante il settore Oil & Gas in Danimarca comprende tassazione generale e tassazione specifica. Come accade in Italia le risorse naturali sono di proprietà statale mentre l'esplorazione e lo sfruttamento sono affidati a compagnie

30

produzione ha iniziato un lento declino e nel 2010 si è attestata a 0,90 mln. tep. per il petrolio e a 0,61 mln. tep. per il gas.

Il prelievo fiscale sulle attività petrolifere è comprensivo di:

- Imposte sulla produzione, da corrispondere ai comuni e ai dipartimenti, e calcolate moltiplicando la produzione per una tariffa unitaria stabilita e aggiornata annualmente dal Ministero dell'Ecologia;
- Imposte sul reddito della società: poiché l'ordinamento francese non prevede un regime fiscale specifico per le imprese operanti nell'E&P, le compagnie sono tenute a pagare l'imposta sulle società (*impôt sur les sociétés*) che dal 1993 ha un'aliquota su base imponibile pari al 33,3%.

Le compagnie petrolifere sono tenute al pagamento delle *royalties*, da corrispondere direttamente al governo centrale, le cui aliquote variano tra 0 e 30% in relazione al quantitativo di gas e petrolio prodotti; è importante sottolineare che tali *royalties* sono deducibili.

5. Irlanda

La storia estrattiva dell'Irlanda è recente e risale agli anni '70 ma la produzione è piuttosto ridotta. Il Paese concede l'esplorazione e la produzione di risorse, proprietà dello Stato, attraverso la

32

Eliminate le royalties nel 1986, attualmente è prevista una tassazione specifica sulle attività petrolifere, pari al 50% e una generica sul reddito d'impresa, pari al 28%. Complessivamente l'imposizione è del 78%.

Il sistema fiscale applicato al petrolio è stato il principale strumento attraverso il quale la Norvegia è diventata, in base agli indicatori ONU, il Paese più ricco del mondo.

Lo sfruttamento di idrocarburi nel mare del Nord ha avuto inizio 50 anni fa e oggi la Norvegia è il principale produttore ovest-europeo di petrolio, con circa 3 milioni di barili al giorno (1,09 miliardi di barili l'anno). È inoltre il terzo esportatore mondiale dopo Arabia Saudita e Russia. Nell'economia norvegese il petrolio rappresenta circa il 52% delle esportazioni e il 25% del PIL. Sono infatti 80.000 gli operai norvegesi impegnati in questo settore.

La Norvegia si è però distinta per aver saputo coniugare crescita economica e benessere sociale da ricercare nella gestione ottimale delle proprie risorse naturali.

Obiettivo, fin dall'inizio, è stato la valorizzazione delle risorse minerarie e l'attrattività degli investimenti per le imprese private.

7. Regno unito.

34

private tramite concessioni di licenze. Tali licenze sono assegnate attraverso cicli di asta.

Dal 2009 le royalties sono state abolite.

Il regime fiscale vigente in Danimarca si fonda sul principio di territorialità: l'imponibile viene calcolato, infatti, non sull'intero fatturato della compagnia petrolifera ma sulle sole attività condotte in territorio danese. Dal 1° gennaio 2007 l'imposta sul reddito delle società è scesa dal 28 al 25%.

Nel 1982 è stata introdotta un'imposta addizionale per le compagnie petrolifere. Dal 2003, a seguito della riforma del sistema di tassazione del settore petrolifero, l'aliquota dell'imposta speciale sugli idrocarburi dipende dalla data in cui il campo è stato assegnato. L'aliquota è del 70% per i beneficiari delle licenze concesse prima del 1° gennaio 2004 e del 52% per gli assegnatari di licenze dopo tale data.

Si stabilisce, però, che per le attività le cui licenze siano state assegnate prima del gennaio 2004 la tassazione non possa superare il 77,5%. Quelle avviate dopo il primo gennaio 2004 saranno sottoposte ad una pressione fiscale totale non superiore al 64%.

4. Francia

Le prime esplorazioni petrolifere in Francia risalgono all'epoca napoleonica. Nel 1988 la produzione di petrolio raggiunse l'apice (3,3 mln. ton. di greggio) e nel 1978 si registrò il picco produttivo di gas naturale (6,4 mln. tep.). Dopo queste date la

31

concessione di licenze, come stabilito nel 1960 dal *Petroleum and other minerals development act*. Nel 1987 sono state abolite le *royalties*.

Il regime fiscale legato all'E&P è particolarmente vantaggioso al fine di attrarre investitori:

- sono previsti canoni di concessione variabili annualmente (in materia di esplorazioni, ad esempio, variano da 182 euro/Km² per il primo anno a 365 euro/Km² per gli anni successivi);
- CIT (*Corporate Income Tax*) da pagare sul reddito totale (anche quello relativo ai proventi dell'attività svolte fuori dall'Irlanda);
- Tassa addizionale sui prodotti petroliferi, *Petroleum revenue tax*, che varia dal 5 al 15%.

L'ordinamento irlandese prevede importanti agevolazioni: le spese capitalizzate in conto capitale sono deducibili al 100% ed è previsto uno sgravio fiscale del 25% sulle spese di ricerca e sviluppo delle attività estrattive intraprese dalle compagnie di settore.

6. Norvegia.

33

Il Regno Unito è al secondo posto per produzione di petrolio e gas in Europa. Il 2000 è stato l'anno in cui si è toccato il picco produttivo e nel 2010 la produzione si è attestata sui 63 mln. tep. di petrolio e i 51,4% mln. tep. di gas.

Gli introiti relativi alla tassazione delle attività minerarie sono così ripartiti:

- È previsto il pagamento dell'imposta sul reddito totale (CIT) che capta anche le attività svolte all'estero;
- Vi è poi la *Petroleum revenue tax*.

Dal 2002 sono state abolite le *royalties* ed è stata introdotta, con il *Financial Bill*, un'imposta supplementare sul reddito delle imprese da applicare sugli introiti netti; l'aumento di questa imposta dal 20 al 32% è oggetto di un acceso dibattito riguardante la tassazione delle compagnie petrolifere.

La ripartizione del sistema britannico è il calcolo della base imponibile effettuato tenendo conto del *ring fence* ossia la separazione delle attività di esplorazione e produzione di Oil&gas su cui è prevista un'imposta del 30%, dalle altre attività (raffinazione, marketing...) tassabili al 28%. Il regime di deduzioni per le attività rientranti nel *ring fence* è del 100% per le spese relative a impianti e macchinari, in

35

relazione all'anno in cui si è sostenuta la spesa, e per le spese di esplorazione e avvio di attività commerciali.

8. Stati Uniti

L'attività di esplorazione petrolifera degli Stati Uniti iniziò a metà XIX secolo. Le scoperte degli anni '20, del ricco Texas (il *Gigante Nero*) nel 1930 e di altri giacimenti in Oklahoma e California hanno imposto il Paese come primo produttore mondiale di greggio.

La produzione nazionale ha raggiunto nel 1970 i 9,653 mln.bbl/giorno. Da allora, però, è iniziato il declino della produzione statunitense che continua fino ad oggi.

Le compagnie petrolifere operanti negli Stati Uniti devono corrispondere al titolare dei diritti minerali (il governo federale, l'amministrazione federale o un privato) *royalties* le cui aliquote vanno dal 12,5 al 30%.

A livello federale, gli Stati Uniti non prevedono un regime di tassazione speciale per le società che operano nel settore dell'Oil & Gas. Le imprese sono tenute a pagare un'imposta sul reddito della società (CIT) con un'aliquota al 35% del reddito tassabile calcolato

nota anche gli incentivi sulle produzioni, applicati da alcuni Stati americani ai giacimenti ritenuti marginali.

Sono previste anche per le aziende che operano nell'E&P le deduzioni fiscali normalmente applicabili alle start-up aziendali, (che prevedono un ammortamento a 15 anni dei costi sostenuti per rendere operativa le strutture produttive) e alle aziende che operano nel settore manifatturiero (*Section 199 deduction*), ai quali vanno aggiunti i crediti d'imposta per la spesa in R&S sostenuta dalle aziende.

Al sistema basato sul CIT va aggiunto, infine, l'*Alternative Minimum Tax* con un'aliquota sul reddito del 20%, applicabile alle imprese di ogni settore il cui reddito tassabile non raggiunge una certa soglia. In relazione alle compagnie dell'E&P tale regime di tassazione viene applicato in quegli anni in cui il prezzo degli idrocarburi è molto basso o le deduzioni sono molto elevate.

La Direttiva 2003/96/CE stabilisce che:

Art. 2 - Gli Stati membri devono obbligatoriamente applicare un' «Accisa» ai prodotti energetici quando sono impiegati come combustibili o carburanti

Art. 5 - Gli Stati Membri possono applicare, sotto controllo fiscale, aliquote di imposta differenziate nonché esenzioni e riduzioni delle aliquote purché non pregiudichino il corretto funzionamento del mercato interno, non comportino distorsioni della concorrenza e non siano inferiori al livello minimo stabilito nella direttiva.

Art. 19 - Il Consiglio dell'Unione europea, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, può autorizzare gli Stati membri ad applicare ulteriori esenzioni o riduzioni delle accise in base a considerazioni politiche specifiche

sulla base dei ricavi al netto delle deduzioni, che includono una parte delle spese sostenute per produrre reddito.

La fiscalità è meno omogenea a livello statale. Le compagnie operanti nel settore O&G sono tenute al pagamento di un'imposta statale sul reddito della società, con un'aliquota che può variare tra l'1 e il 10% a seconda dello Stato. Inoltre, alcuni Stati applicano una tassa di concessione statale, che varia tra lo 0,15 e l'1% del reddito tassabile. Alcuni Stati americani impongono il pagamento di un'imposta specifica per le attività di E&P, chiamata *Severance Tax*, applicata direttamente sul prodotto estratto. Essa può variare, da Stato a Stato, al crescere del prodotto estratto o ammontare ad un fisso.


In tema di agevolazioni la legislazione fiscale americana prevede il recupero d'imposta per le spese sostenute per i bonus d'asta e i canoni pagati dalle compagnie sulla concessione (*Leasehold costs*) e per le spese di esplorazione (*Geological Costs*). Le imprese possono, inoltre, avvalersi delle deduzioni sulle spese di sviluppo dei pozzi (*Development costs*): risultano in questo caso deducibili i costi immateriali di perforazione (*Intangible drilling costs - IDC*). Molti dei beni materiali (trivelle, piattaforme...) utilizzati nelle operazioni di coltivazione possono essere ammortizzati a fini fiscali. Degni di

CAPITOLO III

Prodotti energetici, fiscalità e aiuti di Stato nella Unione europea

1. Tassazione dei prodotti energetici e aiuti di Stato

La tassazione dei prodotti energetici è prevista dalla Normativa europea che stabilisce il divieto di aiuti di stato:



Nel Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), all'Art. 107 si legge:

Salvo deroghe contemplate dal Trattato:

Sono incompatibili con il mercato comune gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo alcune imprese, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.

Sono compatibili con il mercato comune:

- a) gli aiuti a carattere sociale concessi ai singoli consumatori, a condizione che siano accordati senza discriminazioni determinate dall'origine dei prodotti;
- b) gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali;

Possano considerarsi compatibili con il mercato comune gli aiuti:

- che favoriscono lo sviluppo economico di regioni a ridotto sviluppo economico o affette da gravi forme di sottoccupazione

- che realizzano importanti progetti di interesse europeo
- che sviluppano talune attività ... sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse;

L'Art. 108 dello stesso Trattato stabilisce che:

- La Commissione procede con gli Stati membri all'esame permanente dei regimi di aiuti esistenti in questi Stati. Essa propone a questi ultimi le opportune misure richieste dal graduale sviluppo o dal funzionamento del mercato comune.
- Qualora la Commissione, dopo aver intimato agli interessati di presentare le loro osservazioni, constati che un aiuto concesso da uno Stato, o mediante fondi statali, non è compatibile con il mercato comune a norma dell'articolo 87, oppure che tale aiuto è attuato in modo abusivo, decide che lo Stato interessato deve sopprimerlo o modificarlo nel termine da essa fissato.

In sintesi, le norme citate non prevedono una interdizione assoluta di qualsiasi ipotesi di aiuto, poiché conferiscono, a

regolamentari di disciplina del beneficio, si appronta un dossier da sottoporre alla Commissione europea per l'esame comunitario (decisione in due mesi salvo complicazioni). La richiesta di ulteriori elementi interrompe il termine decisionale. La Commissione procede poi all'autorizzazione o diniego della norma proposta. In caso di autorizzazione si predispongono l'adozione delle norme regolamentari cui ha seguito il monitoraggio del beneficio. L'eventuale variazione della sua entità e la rendicontazione della Commissione dello svolgimento del programma.

Le più recenti fonti europee pertinenti ai fini della tassazione dei prodotti energetici e della proposta di introduzione di una fiscalità modulata sono:

- Regolamento UE n.651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014
- Linee guida sugli aiuti regionali 2014-2020 (G.U.CE 26.giugno 2014).

Il Regolamento UE n. 651/2014 della Commissione che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli artt. 107 e 108 del TFUE,

La concessione di un trattamento fiscale più favorevole ad alcune imprese può facilitare un livello generale più elevato di tasse ambientali.

La Commissione può autorizzare regimi di aiuti di questo tipo per un periodo di 10 anni. Dopo tale periodo uno Stato membro potrà notificare nuovamente la misura.

Le nuove linee guida, in vigore a partire dal 1° luglio 2014 sostituiscono le Linee Guida per la protezione dell'ambiente del 2008.

Numerose categorie di aiuti introdotte sono state inserite nel nuovo Regolamento generale di esenzione per categoria.

1.3 Aiuti esentati dall'obbligo di notifica (per categoria)

Gli aiuti individuali o i regimi di aiuto che soddisfano tutte le condizioni stabilite nel regolamento generale di esenzione per categoria adottato dalla Commissione non necessitano di notifica.

Lo Stato membro deve presentare alla Commissione una descrizione sintetica della misura di aiuto entro 20 giorni lavorativi dall'attuazione della misura.

Per quanto riguarda le misure esentate dalla notifica a norma del regolamento generale, gli Stati membri hanno l'obbligo di

seconda dei casi, alla Commissione ampio parere discrezionale e al Consiglio ampia facoltà di ammettere aiuti in deroga al divieto generale.

Gli aiuti di Stato sono considerati dall'Unione europea uno strumento utile quando contribuiscono al raggiungimento di obiettivi quali il miglioramento della tutela dell'ambiente o l'innovazione tecnologica.

La Commissione vigila sulla loro autorizzazione ed erogazione favorendo gli interventi utili, con l'intento di incoraggiare gli Stati membri ad utilizzare nel modo più efficiente le risorse economiche.

La Commissione ha avviato un pacchetto di riforme di tutta la politica in materia di aiuti di Stato.

1.1 Aiuti soggetti ad obbligo di notifica. Procedura completa per l'adozione di un programma di agevolazione fiscale ex art. 19 Direttiva 2003/96/CE (riduzione accise)

La procedura riguardante gli aiuti soggetti a obbligo di notifica alla Commissione europea prevede che venga rispettato l'iter indicato dall'art. 19 della Direttiva 2003/96 CE: dopo aver sfilato la norma che disponga l'agevolazione e le norme

dispone all'art. 44 « aiuti sotto forma di sgravi da imposte ambientali in conformità della direttiva 2003/96/CE »:

1. I Regimi di aiuti concessi sotto forma di sgravi da imposte ambientali ... sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'art 108, paragrafo 3 del trattato
2. I Beneficiari degli sgravi fiscali ... versano almeno il rispettivo livello minimo di imposizione previsto dalla direttiva 2003/96/CE
3. I regimi di aiuti concessi sotto forma di sgravi fiscali si basano su una riduzione di aliquote di imposta ambientale applicabile o sul pagamento di un importo di compensazione fisso o su una combinazione di questi meccanismi

1.2 Comunicazione della Commissione: disciplina in Materia di Aiuti di Stato a favore dell'Ambiente e dell'Energia 2014-2020 (2014/C 200/1).


Aiuti sotto forma di sgravi o esenzioni da tasse ambientali

Le tasse ambientali sono volte ad aumentare il costo dei comportamenti dannosi per l'ambiente.

pubblicare il testo integrale delle misure in questione su Internet, dove rimarrà disponibile fin tanto che le misure sono valide.

CAPITOLO IV Consumi energetici e tassazione in Italia e Basilicata.

La tassazione dei prodotti energetici segue la Normativa nazionale:



Ai sensi dell'art. 21 Comma 1 sono sottoposti ad accisa i seguenti prodotti:

- a) benzina;

Per una fiscalità differenziata sui prodotti energetici in Basilicata

- b) benzina senza piombo;
- c) petrolio lampante o cherosene;
- d) oli da gas o gasolio;
- e) oli combustibili;
- f) gas di petrolio liquefatti;
- g) gas metano

L'Allegato 1 al TUA indica le aliquote d'accisa mentre la Tab. A del TUA indica gli impieghi che comportano la riduzione dell'accisa.

Il D.Lgs. n. 26 del 2/02/2007 recepisce la Direttiva 2003/96/CE la quale modifica l'elenco dei prodotti energetici sottoposti ad accise contenuto nel novellato dell'art 21 del TU delle accise. Vengono modificati anche i codici di nomenclatura combinata che identificano e classificano i prodotti energetici ed è modificata la Tab. A allegata al TUA indicante gli impieghi che comportano riduzione di accisa.

In riferimento ai prezzi dei prodotti energetici nel 2012 è possibile calcolare il prezzo al consumo. Dalle tabelle si deducono le

Per una fiscalità differenziata sui prodotti energetici in Basilicata

aliquote e i prezzi attualmente vigenti dei principali prodotti energetici:

PREZZI PRODOTTI ENERGETICI ANNO 2012						
PRODOTTI	Anno	Prezzo Indicazione su mille litri	Iva	Accisa minima comunitaria su mille litri	Accisa Italiana	Prezzo al Consumo (mille litri)
benzina sp	2012	759,52	110,07	350	717,02	1.786,61
gasolio auto	2012	903,53	296	330	806,02	1.705,55
gas metano	2012	533,04	142,86	125	147,27	823,17
gasolio riscaldamento	2012	795,08	252,43	31	403,21	1.454,76

Per una fiscalità differenziata sui prodotti energetici in Basilicata

Per una fiscalità differenziata sui prodotti energetici in Basilicata

L'accisa sul gas è distinta in aliquota comunitaria ed aliquota nazionale, anch'essa variabile in funzione di uso e consumi:

Per il gas naturale i dati pubblicati dal DGERM sono aggiornati al semestre 2009

GAS PRICES FOR DOMESTIC STANDARD CONSUMERS NEW METHODOLOGY						
Country/Region: ITALY						
Date: 1° Semester 2009						
Standard consumer code (European New AEEG)	Standard consumer category in ITALY by AEEG	Annual consumption Eurostat standard	Quantity sold in the class	Price exclusive of taxes	Price all taxes included	Price inclusive of VAT
Standard consumer code (European New AEEG)	Standard consumer category in ITALY by AEEG	Annual consumption Eurostat standard	Quantity sold in the class	Price exclusive of taxes	Price all taxes included	Price inclusive of VAT
1	Small	0-500	1.218	0,582	0,733	0,721
	Medium	501-5.000	9.306	0,540	0,801	0,867
	Large	5.001-200.000.000	9.370	0,478	0,728	0,812

Il costo del gas varia in funzione delle fasce di consumo e le imposte sul gas incidono per il 34% su totale della bolletta.

ACCISE PER FASCIA DI CONSUMO uso civile


FASCIA DI CONSUMO	<120	>120 E FINO A 480	480-1560	1560
ALiquota ACCISA	0,03%	0,13%	0,12%	0,15%
ALiquota ALiquota COMUNITARIA	0,0119%	0,0473%	0,0459%	0,0503%
ALiquota DI ACCISA SEGUITO DELLO SGRAVIO FISCALE RICHIESTO	0,0261%	0,0827%	0,0741%	0,0897%

Per una fiscalità differenziata sui prodotti energetici in Basilicata

Per una fiscalità differenziata sui prodotti energetici in Basilicata

REGIONE	PROVINCIA	GASOLIO MOTORI ORDINARIA	GASOLIO MOTORI RETE	GASOLIO EXTRA RETE	GASOLIO TOTALE
Basilicata	Potenza	15.395	727	1.029	17.151
		15.395	727	1.029	17.151

1. Consumi dei principali prodotti energetici in Basilicata



VENDITE DI BENZINA ANNO 2012 (Fonte MSE)

REGIONE	PROVINCIA	GASOLIO MOTORI ORDINARIA	GASOLIO MOTORI RETE	GASOLIO EXTRA RETE	GASOLIO TOTALE
Basilicata	Potenza	15.395	727	1.029	17.151

Vendita gasolio Anno 2012




VENDITE DI GASOLIO ANNO 2012 (somme)

REGIONE	PROVINCIA	GASOLIO MOTORI ORDINARIA	GASOLIO MOTORI RETE	GASOLIO EXTRA RETE	GASOLIO RISCALDAMENTO	GASOLIO AGRICOLA	GASOLIO TOTALE
Basilicata	Potenza	15.395	727	1.029	0	0	17.151

Per una fiscalità differenziata sui prodotti energetici in Basilicata

	MATERA	93.337		12.819	22	5.544	82.156
BASILICATA	POTENZA	92.171	5.531	23.851	356	12.182	128.231
	TOTALE	185.507	5.531	36.670	378	17.726	172.387



VENDITE DI G.P.L. ANNO 2012 (mille mc)

54

Per una fiscalità differenziata sui prodotti energetici in Basilicata

Consumi di gas metano (fonte DGERM) per usi civili
<http://dgerm.sviluppoeconomico.gov.it/dgerm/consumigascivili.asp>

Volendo effettuare in questa fase solo una valutazione complessiva di massima, l'analisi dei consumi di prodotti energetici in Basilicata è stata fatta su:

1. benzina senza piombo
2. oli da gas o gasolio
3. gas di petrolio liquefatti
4. gas metano

e non su tutti i prodotti energetici indicati dal D. Lgs 26/2007.

56

Per una fiscalità differenziata sui prodotti energetici in Basilicata

PRODOTTI	Prezzo al netto delle tasse €/mc	Iva	Accisa minima comunitaria relativa alla fascia media di consumo €/mc	Accisa relativa alla fascia media di consumo €/mc	Prezzo al Consumo €/mc
Gas naturale (per uso domestico fornito dalla rete di distribuzione)	0,54	15,18%	0,012	0,170	0,81

^a media effettuata considerando la variazione dell'aliquota dal 4% al 22%, in funzione dei consumi (fonte Autorità dell'Energia)

ENTRATE DELLO STATO ANNO 2012 SUI CONSUMI BASILICATA	
benzina sp	€ 40.531.823
gasolio auto	€ 142.663.523
gpl auto	€ 3.945.637
gasolio riscaldamento	€ 196.002
gas naturale	€ 57.528.000
TOTALE	€ 244.864.985

58

Per una fiscalità differenziata sui prodotti energetici in Basilicata

REGIONE	PROVINCIA	AUTOTRAZIONE	AUTOTRAZIONE RETE	TOTALE
	MATERA	2.869	1.793	4.662
BASILICATA	POTENZA	3.923	3.327	7.250
	TOTALE	6.792	5.120	11.912

Distribuzione di gas per provincia anno 2012

GAS NATURALE DISTRIBUITO PER PROVINCIA		
ANNO 2012 (Mille mc Standard metri cubici 30,3 MJ/m ³)		
REGIONE	PROVINCIA	REELDI DISTRIBUZIONE
	MATERA	67,45
BASILICATA	POTENZA	139,30
	TOTALE	206,75

55

Per una fiscalità differenziata sui prodotti energetici in Basilicata

2. Entrate dello Stato anno 2012 sui Consumi di prodotti energetici in Basilicata

PREZZI PRODOTTI ENERGETICI ANNO 2012						
PRODOTTI	Anno	Prezzo Industriale su mille litri	Iva	accisa minima comunitaria su mille litri	Accisa	Prezzo al Consumo (mille litri)
benzina sp	2012	759,52	310,07	359	717,02	1.786,61
gasolio auto	2012	803,53	296	330	606,02	1.785,56
gpl auto	2012	533,01	142,86	125	147,27	823,14
gasolio riscaldamento	2012	799,08	252,48	21	403,21	1.454,76

PREZZI GAS NATURALE - FASCIA DI CONSUMO MEDIO (500 - 5000 mc) ANNO 2012

57

Per una fiscalità differenziata sui prodotti energetici in Basilicata

Per quanto riguarda il gas la stima delle entrate dello Stato su consumi in Basilicata è stata effettuata sulla base di un consumo medio annuo di 1400 mc, corrispondente ad una fascia media di consumo compresa tra 500 e 5000 mc, a cui corrisponde una accisa che incide sulla bolletta per il 18,64% e di un numero di utenze pari a 150.000.

(http://www.autorita.energia.it/it/consumatori/bollettatrasp_gas.htm#detaglio)

PROPOSTA

ENTRATE DELLO STATO SUI CONSUMI DELLA BASILICATA A SEGUITO RIDUZIONE ACCISE					ENTRATE DELLO STATO SUI CONSUMI BASILICATA
	ACCISE RIDOTTE	IVA 21%	PREZZO AL CONSUMO	ENTRATE	ENTRATE
benzina sp	359	€ 255	€ 1.353 per mille litri	€ 23.436.516	€ 40.531.823
gasolio auto	330	€ 238	€ 1.372 per mille litri	€ 89.841.437	€ 142.663.523
gpl auto	125	€ 138	€ 796 per mille litri	€ 3.379.158	€ 3.945.637
gasolio riscaldamento	21	€ 172	€ 992 per mille litri	€ 57.758	€ 196.002

59

Per una fiscalità differenziata sui prodotti energetici in Basilicata

Gas naturale	0,02	€ 0,01	€ 0,63 al mc	€ 44.743.860	€ 57.538.000
TOTALE				€ 161.658.729	€ 244.864.985

* IVA al 15,18%, media riferuita considerando la variazione dell'aliquota in funzione dei consumi dal 4 al 22% (fonte Autorità energia)
http://www.autorita.energia.it/coconsumatori/bollettinasip_gss_hun#dettagli

**COSTO DELLA MISURA
COMPENSATIVA PER LO
STATO
~ 80.000 ML di €**

CAPITOLO V

Consumi energetici e fiscalità differenziata in Basilicata.

Premesso che:

60

Per una fiscalità differenziata sui prodotti energetici in Basilicata

dei costi della infrastruttura), la politica ambientale (minor inquinamento, ad es. attraverso la definizione di livelli minimi di accisa diversi per la benzina con e senza piombo), la politica energetica generale (equilibrio tra le varie fonti energetiche, quali il carbone, il petrolio, il gas naturale, l'energia nucleare, ecc., e tra le fonti energetiche locali e quelle importate), la politica agricola (ad es. aliquote d'accisa ridotta sui biocarburanti), e infine la politica comune dell'occupazione (strategia fiscale per favorire il passaggio dalla tassazione del fattore lavoro a quella di altri fonti di reddito, compresa la tassazione dell'uso di materie prime ad energia).

- (3) L'imposizione fiscale sui prodotti dell'energia e dell'elettricità all'interno della Comunità è disciplinata dalla direttiva 2003/96/CE del Consiglio dell'Unione europea.
- (4) Il Consiglio, a norma dell'articolo 19, paragrafo 1 della direttiva 2003/96/CE, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, può autorizzare uno Stato membro ad applicare esenzioni o riduzioni in base a considerazioni politiche specifiche. La direttiva sulla tassazione dei prodotti energetici sottoposti ad accisa contiene dunque una disposizione generale (... il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, può autorizzare gli Stati membri ad applicare ulteriori

62

Per una fiscalità differenziata sui prodotti energetici in Basilicata

Commissione e del Consiglio europeo alcuna apertistica opposizione alla riduzione differenziale delle accise, ma si è comunque sottolineato l'importanza di garantire che tali misure non incidano negativamente sulla libera circolazione delle merci nel mercato interno, non portino ad un aumento delle frodi dei prodotti sottoposti ad accisa e non influenzino la struttura della tassazione prevista nelle direttive.

Considerato che:

- (1) La Regione Basilicata presenta una **specificità** dovuta alla presenza, nel proprio sottosuolo, del più ampio giacimento petrolifero d'Europa. A partire dagli anni '90 viene, infatti, espletata, in particolare nel territorio della Val d'Agri, una ingente attività estrattiva che ha portato alla produzione di circa 50 milioni di tonnellate di olio greggio e 29 milioni di Smc di gas: produzione che, nel corso dei prossimi anni, è destinata ad aumentare con lo sviluppo del giacimento Tempa Rossa. A tutt'oggi il contributo della produzione nazionale di idrocarburi sul totale dei consumi è pari al 10% per il gas e al 6% per l'olio ed è importante mantenere una

64

Per una fiscalità differenziata sui prodotti energetici in Basilicata

- (1) Nel settore dell'energia sono state fissate diverse imposte per proteggere l'ambiente e la salute pubblica, nonché per garantire un uso attento e razionale delle risorse naturali. Tra queste figurano le disposizioni e le aliquote d'accisa minime sugli oli minerali, il diesel, i carburanti e i biocarburanti.
- (2) L'armonizzazione delle accise su tutto il territorio dell'Unione è stata un elemento indispensabile alla corretta instaurazione del mercato unico europeo, ma date le caratteristiche territoriali molto diverse che contraddistinguono i Paesi membri, non è stato possibile giungere ad un'armonizzazione completa, ossia assicurare agli stessi prodotti le stesse aliquote in tutto il territorio dell'Unione europea. Si è proceduto, però, ad armonizzare le strutture dei tributi nell'ambito di un regime generale valido in ogni Stato membro. Tuttavia, per quanto concerne le imposte sui prodotti energetici, nella definizione della struttura e degli importi delle imposte sugli oli minerali altri fattori hanno ricoperto un ruolo tanto importante quanto quello delle disposizioni previste dall'articolo 113 del TFUE. Rivestono particolare importanza la politica dei trasporti (concorrenza tra i diversi tipi di trasporto o la trasparente ripartizione

61

Per una fiscalità differenziata sui prodotti energetici in Basilicata

esenzioni o riduzioni in base a considerazioni politiche specifiche; articolo 19 della Direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità, GUCE L 283 del 31.10.2003, 51) che consente agli Stati membri, in base a considerazioni politiche specifiche, di chiedere tale autorizzazione.

- (5) La natura dei prodotti energetici, che molto spesso rappresentano un bisogno primario dei cittadini e dell'economia locale, particolarmente nelle regioni periferiche dell'Unione, giustifica l'esistenza di una norma generale di deroga ai sensi della quale gli Stati membri possono essere autorizzati dal Consiglio ad introdurre riduzioni o esenzioni fiscali in considerazione di specifiche ragioni di policy.
- (6) Pertanto, in alcune realtà territoriali dell'Unione europea e della Repubblica Italiana, con differenti motivazioni, sono state introdotte norme che consentono una riduzione differenziale delle accise, che generalmente è di agevolare aree geograficamente isolate o soddisfare le accresciute esigenze finanziarie di regioni a forte autonomia politico-amministrativa; non si è manifestata quindi da parte della

63

Per una fiscalità differenziata sui prodotti energetici in Basilicata

quota di prodotto nazionale ai fini della sicurezza degli approvvigionamenti energetici;

- (2) Nonostante l'attività estrattiva, il Pil della Regione Basilicata del 2013 è diminuito del 3,2% in termini reali, dopo aver ceduto il 3,5% nel 2012, portandosi sotto i livelli raggiunti nella seconda metà degli anni '90. La caduta dell'attività economica è stata molto più pesante rispetto a quella registrata nell'intero Paese (-1,9%), riflettendo la maggiore fragilità strutturale del sistema produttivo lucano, meno attrezzato a resistere ad una crisi così lunga e intensa. Complessivamente, dall'inizio della grande crisi, nel 2008, la regione ha perso in termini di Pil, il 13,6%, mentre il Mezzogiorno e l'Italia, rispettivamente, il 12,3 e l'8,6% (dati Prometeia). La crisi ha portato ad un incremento della disoccupazione che ha innescato una pericolosa spirale negativa fatta di meno redditi, meno consumi, meno crescita e meno lavoro. Tale spirale non solo sta determinando un depauperamento permanente del tessuto produttivo e del capitale umano, ma rischia di compromettere la stessa tenuta sociale della regione.

65

- (3) La Basilicata accusa un gap infrastrutturale legato alla presenza di una rete viaria inadeguata, costituita dalle strade di fondo valle e da una rete viaria secondaria che collega i centri abitati, per lo più dislocati sui rilievi, su un territorio vasto e con bassa densità abitativa; di una rete ferroviaria obsoleta e poco sviluppata, dell'assenza di aeroporti che, di fatto, non consentono di sostenere lo sviluppo socio-economico dell'area.
- (4) Poiché è indubbio che la morfologia del territorio, i collegamenti infrastrutturali e le relative distanze non garantiscono approvvigionamenti concorrenziali e che l'energia ed il suo costo sono sicuramente un fattore critico di benessere e che la capacità di produrre beni e quindi ricchezza sono fortemente condizionati dalla possibilità di attingere alle risorse energetiche si ritiene che sarebbe una misura compensativa naturale effettuare sconti fiscali sul consumo di prodotti energetici che lo stesso territorio contribuisce a produrre.

Obiettivo della proposta che si intende motivare, nel rispetto della normativa comunitaria e nei limiti stabiliti dalla legge statale, è consentire all'Italia di applicare una riduzione dell'imposta sui

66

1 - Seguire il percorso tracciato dalla direttiva 2003/96/CE, art. 19 di cui hanno già beneficiato Canarie, in Francia ecc., dove la defiscalizzazione dei carburanti è stata considerata aiuto di stato consentito.

2 - fare un *Accordo Regione - Stato sulla fiscalità compensativa*, da approvare con apposito disposto normativo.

In relazione al primo punto La Regione Basilicata chiede al Presidente del Consiglio dei Ministri o in sua vece al Ministro competente di voler concedere ai cittadini ed alle imprese ad oggi residenti o aventi sede legale o amministrativa in Basilicata, la totale esenzione dell'aliquota nazionale delle accise previste su tutti i carburanti compravenduti sul territorio della Basilicata, facendosi portavoce e proponente, dinanzi al Consiglio europeo, di un'analoga iniziativa che possa riscontrare l'autorizzazione del predetto Organo europeo.

Il secondo punto, ossia l'Accordo Regione Stato sulla fiscalità di vantaggio, si ricollega a una proposta di legge.

68

residenti della Regione Basilicata da almeno un anno ed alle imprese che hanno la propria sede legale ed operativa sul territorio regionale.

(si è fatto riferimento alle modalità utilizzate in LOMBARDIA e in FRIULI V.G.)

- 1 - Realizzazione di un Sistema informativo e di una banca dati in cui sono riportati i beneficiari e la rete di distribuzione carburanti
- 2 - Regione, Comuni e Camere di Commercio stabiliscono le modalità operative per il funzionamento del sistema
- 3 - Sono stabilite le condizioni di rifornimento dei veicoli (es. per uno stesso veicolo il rifornimento a prezzo scontato è ammesso a condizione che siano trascorse 12 ore)
- 4 - Viene abilitata la Carta Sanitaria per ottenere lo sconto sui rifornimenti alla pompa di benzina (i beneficiari presentano apposita istanza al Comune di residenza e ricevono un PIN associato alla Carta Sanitaria)
- 6 - Per l'acquisto della benzina a prezzo ridotto il beneficiario consegna al gestore del punto vendita di benzina, dotato di POS, il

70

carburanti compravenduti in Basilicata, nell'intento di compensare il ritardo di sviluppo di un'area geograficamente svantaggiata ed attenuare la diffusa percezione di uno sfruttamento indiscriminato delle risorse naturali (in Basilicata esiste il più grande giacimento petrolifero onshore dell'Europa) senza una concreta e duratura ricaduta sul territorio.

Si propone, dunque, di ridurre il costo delle accise (al netto dell'aliquota minima comunitaria) sui prodotti energetici consumati in Basilicata, con un impegno dello Stato di circa 80.000 mln di €.

Ne discende che il gettito proveniente dalle accise sui consumi di benzina senza piombo, gasolio auto, GPL, gasolio da riscaldamento in Basilicata (anno 2012) passerebbe da 180 mln di € a 108 mln di €. A ciò andrebbe aggiunto un impegno di 10 mln di € per la riduzione di accise sui consumi di gas metano.

1. Come fare per ridurre il costo delle accise sui prodotti energetici?

67

L'articolo di legge potrebbe essere:

"Agevolazioni fiscali per la Regione Basilicata"

1. Al fine della compensazione per il consumo di territorio subito per effetto dell'attività di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi, sui consumi dei prodotti energetici di cui all'art. 23, comma 1, del D. lgs. 504 del 26.10.1995, modificato dal D. Lgs. 26 del 2.2.2007, ai residenti nella Regione Basilicata da almeno un anno ed alle imprese che hanno la propria sede legale ed operativa sul territorio regionale è riconosciuto un rimborso pari all'aliquota nazionale di accise.

2. Con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico d'intesa con il Ministro dell'Economia e Finanze, da adottare entro sessanta giorni della data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità per l'accesso all'agevolazione di cui al presente comma.

2. Modalità attuativa delle disposizioni previste dall'articolo della legge, relative alle agevolazioni fiscali a favore dei

69

proprio identificativo. Il gestore digità sul POS il quantitativo di litri erogati che contestualmente viene memorizzato nel sistema carta sconto e rilascia al beneficiario lo scontrino emesso dal POS.

6 - Le riduzioni di prezzo praticate sono rimborsate con cadenza settimanale ai gestori degli impianti presso i quali sono installati i POS.

3. Benefici della proposta:

- A. **Vantaggio immediato per cittadini ed imprese** che usufruiscono direttamente del minor costo dei prodotti energetici; i benefici economici, inoltre, non transitano attraverso gli enti locali e non vengono catturati dai vincoli del patto di stabilità
- B. **Stimolo per l'economia della regione** in quanto:
- ✓ incentiva gli spostamenti: aiuta la mobilità della popolazione residente, sparsa su un territorio a bassa densità abitativa e che si sposta quotidianamente verso i pochi centri cittadini;
 - ✓ riduce il costo dei trasporti pubblici;

71

- ✓ **riduce il costo per le strutture e i servizi turistici** favorendo l'arrivo in regione di un maggior numero di visitatori;
- ✓ **riduce il costo energetico della produzione** e quindi può favorire investimenti nel territorio;
- ✓ **accresce la percezione di trovarsi in una regione dove si tende a migliorare la qualità di vita** fornendo agevolazioni ed incentivi a cittadini ed imprese.

CAPITOLO VI

La Commissione europea, sulla base dei rilievi ora formulati, ha invitato lo Stato italiano a fornire le proprie osservazioni entro due mesi dal ricevimento della nota di contestazione. La Regione fornirà gli elementi normativi e le proprie considerazioni per gli aspetti fiscali relativi alle entrate e alla contestata riduzione delle accise.

1.2 Friuli Venezia Giulia: il sistema di contribuzione sugli acquisti di carburante

In attuazione della legge n. 549/1995, con la legge regionale n. 14/2010, come modificata dalla legge regionale 11/2011, il contributo sugli acquisti di carburanti per autotrazione a beneficio della popolazione residente è determinato, per ciascuna delle due aree di contribuzione nelle quali è suddiviso il territorio regionale (Area 1 a contributo maggiorato, Area 2 a contributo ordinario).

I contributi vigenti, espressi in euro, sono rappresentati nella tabella seguente:

Periodo di applicazione	Area 1	Area 2

3. Il contributo è concesso per il singolo rifornimento di carburante quando l'entità complessiva del beneficio risulti superiore a 1 euro. (agli effetti pratici occorre eseguire un rifornimento di almeno 11 litri di carburante).
5. La tessera può essere utilizzata esclusivamente per il rifornimento del veicolo per il quale è stata rilasciata l'autorizzazione. La tessera, pur essendo vincolata al mezzo, è personale; ciò significa che in caso di vendita del mezzo non deve essere ceduta.
6. L'identificativo può essere utilizzato esclusivamente per il rifornimento del mezzo per il quale è stata rilasciata l'autorizzazione, solo dal beneficiario o da altro soggetto dallo stesso formalmente autorizzato all'uso del mezzo.

2. Lombardia

Altri esempi di fiscalità differenziata in Italia

1. Friuli Venezia Giulia

L'11 LUGLIO 2014 PUE ha ufficializzato la messa in mora complementare della Regione Friuli Venezia Giulia, in violazione della direttiva 2003/96/CE sulla tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità, ritenendo che il contributo alla pompa erogato dalla Regione costituisca un rimborso dell'accisa vietato dalla normativa comunitaria.

Già nel 2008 l'Unione europea aveva contestato il meccanismo della riduzione del prezzo dei carburanti, concesso ai sensi della legge nazionale 549/95 e della normativa regionale 47/1996, e l'Italia aveva sostenuto la legittimità della normativa regionale, impegnandosi tuttavia a modificare il meccanismo contestato.

Modifica avvenuta con la L.R. 14/2010, in base alla quale le Camere di Commercio pagano un contributo direttamente ai gestori delle stazioni di servizio. Sulla piena legittimità del nuovo sistema si era pronunciata favorevolmente anche la Corte costituzionale con la puntuale sentenza n.185/2011.

Dal	Al	Benzina (€)	Gasolio (€)	Benzina (€)	Gasolio (€)
01/11/11	01/02/12	0,210	0,140	0,140	0,090
02/02/12	31/03/12	0,270	0,140	0,140	0,090
01/04/12	24/04/12	0,210	0,140	0,140	0,090
25/04/12	31/05/12	0,270	0,140	0,150	0,090
01/06/12		0,210	0,140	0,140	0,090

I contributi sono aumentati di un ulteriore incentivo di 5 centesimi al litro se l'autoveicolo è dotato di almeno un motore a emissioni zero in abbinamento o coordinamento a quello a propulsione a benzina o gasolio (veicoli ibridi).

1. Usufruiscono dei contributi per autotrazione tutti i privati cittadini residenti nella Regione Friuli Venezia Giulia che siano proprietari, comproprietari, usufruttuari o locatari in leasing di un veicolo o motoveicolo.
2. La tessera necessaria per il contributo all'acquisto di carburanti è rilasciata dalla Camera di Commercio.

Le "Disposizioni in materia di riduzione del prezzo alla pompa della benzina e del gasolio" sono fissate dalla L.R. 20 dicembre 1999, n. 28, e s.m.i.

Dal 4 aprile 2011, per ottenere lo sconto, coloro che risiedono nei Comuni lombardi confinanti con la Svizzera, utilizzano la CRS (Carta Regionale Sanitaria) come Carta Sconto benzina. Per ottenere lo sconto, al momento del rifornimento, si deve digitare il PIN della propria Carta (il codice personale che abilita la CRS all'utilizzo dei servizi on line).

La gestione del nuovo sistema CRS come Carta Sconto Benzina prevede un costo annuale a carico del cittadino di € 1,50, scalato in automatico sul primo rifornimento a prezzo scontato di ogni anno solare.

Dall'1 gennaio 2014 le misure dello sconto sono:

- per i Comuni appartenenti alla Fascia A (fino a 10 km dal confine) Euro/litro 0,33
- per i Comuni appartenenti alla Fascia B (fino a 20 km dal confine) Euro/litro 0,25.

Le misure, valide fino al 31 dicembre 2014, saranno aggiornate in

Per una fiscalità differenziata sui prodotti energetici in Basilicata

relazione alla differenza di prezzo della benzina tra Italia e Svizzera ed alla disponibilità del bilancio regionale.

Il limite massimo giornaliero erogabile a prezzo scontato è di 80 litri, il limite massimo mensile è di 250 litri.

Per lo stesso veicolo, il successivo rifornimento a prezzo scontato è ammesso a condizione che siano trascorse almeno 12 ore dal precedente.

Prot. N° 3354

Il sottoscritto Messo Comunale, visti gli atti di Ufficio

Certifica

Che la presente deliberazione è affissa oggi 30 APR. 2015 all'albo pretorio on line comunale e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi fino al 14 MAG. 2015 come prescritto dall'art. 124 primo comma, del T.U. 267/2000

Dalla residenza municipale, il 30 APR. 2015,

Il Messo COMUNALE

F/to:

L'IMPIEGATO INCARICATO
Saverio Notarfrancesco

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti di Ufficio

Certifica

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 30 APR. 2015

Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, del T.U. 267/2000)

Perché decorsi 10 giorni dalla pubblicazione(art. 134, comma 3, del T.U. 267/2000);

Dalla residenza comunale, il 30 APR. 2015

IL SEGRETARIO COMUNALE

F/to: DR. Pierluigi GESUALDI

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Dalla residenza comunale, il 30 APR. 2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
DR. Pierluigi GESUALDI

